



G.26312

Sent. n. 163/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26312 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dai Signori

C. R. I., nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis- C.F.
Omissis;

M. G. I., nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis - C.F.
Omissis;

A. D., nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis- C.F.
Omissis;

R. A., nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis- C.F.
Omissis,

tutti rappresentati e difesi, in forza di procure in calce all'atto introduttivo su
documento informatico separato, dall'Avv. Renzo Filoia
(renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) e Francesca Torre
(francesca.torre@firenze.pecavvocati.it) del Foro di Firenze, con domicilio
eletto in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, presso lo studio legale
dei difensori.

	avverso	
	L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Sassari,	
	rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di	
	procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini del 22.3.2024, dagli	
	avvocati Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it), Alessandro	
	Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) e Stefania Sotgia	
	(avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura	
	interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente	
	in Cagliari, Via P. Delitala n. 2	
	Visto il ricorso pensionistico depositato in data 20.1.2025;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Udito, all'udienza del 4.7.2025, l'avv. Marina Olla per l'INPS; non presenti	
	le parte ricorrenti.	
	FATTO	
	Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti, tutti pensionati con	
	trattamento a carico dell'INPS superiore a 4 volte in c.d. minimo INPS, hanno	
	contestato gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art.1, commi 309 e 310	
	della Legge n.197/2022 che nel prevedere una progressiva riduzione, per	
	l'anno 2023, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici	
	previsti dall'art.34, comma 1, Legge n. 448/1998, avrebbe indebitamente	
	limitato la loro sfera giuridica, in violazione di specifici principi della Carta	
	Costituzionale e dell'Unione Europea.	
	Conseguentemente hanno domandato l'accertamento del diritto	
	all'integrale rivalutazione della pensione e la conseguente illegittimità della	
	(solo) parziale rivalutazione, attuata con le determinazioni-decurtazioni	
	2	

	assunte dall'INPS con gli accreditati delle somme pensionistiche.	
	Il ricorso è stato basato sulla ritenuta incompatibilità della norma	
	contenuta nella Legge n.197/2022, sia con i principi sanciti dalla Carta	
	Costituzionale, sia con quelli dell'ordinamento eurounitario.	
	Con riferimento alle contestate violazioni dei principi costituzionali, la	
	difesa dei ricorrenti ha ripercorso i precedenti interventi legislativi nella	
	<i>subiecta materia</i> e dopo aver richiamato le pronunce della Corte	
	Costituzionale succedutesi nel tempo in ordine alla compatibilità delle	
	disposizioni legislative con la Costituzione, ha osservato che rispetto	
	all'assetto delineato dalla Corte Costituzionale, la normativa contenuta	
	nell'art.1, commi 309 e 310 della Legge n.197/2022 – nell'estendere per	
	l'annualità 2023 un articolato blocco della rivalutazione dei trattamenti	
	pensionistici in via progressiva rispetto alla loro consistenza finanziaria,	
	avrebbe inciso pesantemente sulla remuneratività delle pensioni,	
	sterilizzandone sostanzialmente la rivalutazione in funzione del rilevante	
	incremento della perdita di potere di acquisto della moneta dovuto all'aumento	
	significativo, nel contesto temporale di riferimento, del tasso di inflazione.	
	Secondo i ricorrenti, inoltre, se per esigenze di bilancio sarebbe	
	ammessa discrezionalità al Legislatore nello stabilire in concreto le variazioni	
	perequative dell'ammontare delle prestazioni, sarebbe comunque da osservare	
	il c.d. “vincolo di ragionevolezza”, riferibile al progetto di eguaglianza	
	sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e, conseguentemente, garantire	
	ai pensionati la conservazione del potere d'acquisto.	
	Così come disposto dalla pronuncia n. 390/1995 della Corte	
	Costituzionale, il Legislatore sarebbe tenuto ad assicurare un'adequata tutela	
	3	

	in favore di quei soggetti, come nel caso di specie, le cui aspettative maturate	
	durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia	
	avevano raggiunto un elevato livello di consolidamento.	
	In particolare, dovrebbe ritenersi consolidato l'orientamento	
	giurisprudenziale secondo cui il diritto pensionistico diventa “quesito” solo	
	nel momento in cui l'interessato perfeziona il diritto alla pensione, maturando	
	i requisiti necessari per essere collocato a riposo.	
	Ciò determinerebbe il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo	
	ed inattaccabile, con l'applicazione del conseguente trattamento di quiescenza	
	secondo le norme in vigore in detto momento.	
	Risulterebbe inoltre violato il principio fondamentale di diritto	
	dell'U.E. di non discriminazione basato sull'età, con la conseguenza che la	
	domanda proposta dagli odierni ricorrenti sarebbe suscettibile di tutela	
	immediata nelle forme della diretta efficacia del principio e della	
	disapplicazione delle norme interne in contrasto con lo stesso principio.	
	Se a livello europeo il tema del trattamento pensionistico del lavoratore	
	(sia esso autonomo o dipendente) è oggetto del Regolamento di	
	coordinamento ed armonizzazione n.1408/1971, oggi sostituito dal	
	Regolamento n. 883/2004 al cui art. 1 si stabilisce che <i>“considerando che le</i>	
	<i>norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si</i>	
	<i>inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli</i>	
	<i>Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di</i>	
	<i>vita e condizioni di lavoro garantendo all'interno della comunità, da un lato</i>	
	<i>a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle</i>	
	<i>diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi</i>	
	4	

aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza” - non vi sarebbe dubbio che gli interventi sulle pensioni finanziate dallo Stato avviate con la presente Legge Finanziaria (e con quelle precedenti) debbano ritenersi in violazione del principio di non discriminazione basato sull'età. Ciò in quanto rivolte esclusivamente a svantaggio del pensionato e non invece in favore di coloro i quali sono ancora in servizio.

In definitiva, la decurtazione patita dal pensionato non sarebbe né adeguata né rispettosa della dignità del lavoratore in quiescenza, anche alla luce del costante aumento del costo della vita.

Sulla base di tali argomenti veniva domandato di valutare la non manifesta infondatezza delle seguenti questioni di costituzionalità

a) “Dichiarare la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021 eludendo a quanto disposto dalla pronuncia n. 234/2020 della Corte Costituzionale”.

b) “Dichiarare la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 36 e 38 cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di

Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell'odioso effetto di “trascinamento”, che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato” (sul punto Sent. n. 70 del 2015).

c) “Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio, dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale”

Dopo aver riferito che la Corte dei Conti, Sez. Toscana - con ordinanza n. 33/2024 - avrebbe già sollevato la questione di legittimità costituzionale evidenziando contraddizioni rispetto al dettato costituzionale ormai consolidato, in cui è incorso il legislatore in materia di indicizzazione delle pensioni, i ricorrenti concludevano domandando di sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, in riferimento tra l'altro agli

	articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell'articolo 1, commi 309 e 310	
	della legge di « <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023</i>	
	<i>e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025</i> », sospendere il presente	
	giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.	
	In ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento	
	pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio,	
	condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e	
	al risarcimento del conseguente danno.	
	Con vittoria di spese e compensi professionali	
	Con Decreto di fissazione di udienza del 31.1.2025, il giudizio veniva	
	chiamato per l'odierna udienza di discussione.	
	Con memoria depositata il 20.6.2025, si costituiva in giudizio l'INPS,	
	rappresentata dagli Avv.ti Marina Olla, Alessandro Doa e Stefania Sotgia.	
	Dopo aver riepilogato i termini della controversia ed aver richiamato	
	la norma oggetto di censura, la difesa dell'INPS ha eccepito, a fronte delle	
	contestazioni delle parti ricorrenti, che in realtà la decisione del Legislatore di	
	dare corso ad una parziale riduzione della rivalutazione dei trattamenti	
	previdenziali più elevati rientrerebbe a pieno titolo tra i suoi poteri	
	discrezionali ed in quanto finalizzata ad assicurare la tenuta del sistema	
	previdenziale a fronte della grave crisi economica in atto nel Paese,	
	perseguirebbe un ragionevole intento redistributivo nell'ambito del sistema	
	previdenziale.	
	Dopo aver riferito che la questione di costituzionalità sollevata dalla	
	Corte dei conti, Sez. Toscana (richiamata nel ricorso) e Campania sarebbe	
	stata definita dal Giudice delle Leggi con la sentenza n.19/2025 dichiarativa	
	7	

	in parte della loro inammissibilità ed in parte della loro infondatezza, la difesa	
	dell'INPS concludeva chiedendo di respingere il ricorso. Con vittoria di spese	
	e onorari di causa.	
	Con memoria depositata il 23.6.2025, la difesa dei ricorrenti, nel	
	prendere atto della pronuncia della Corte Costituzionale, allegava tuttavia	
	l'Ordinanza della Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna del 25.3.2025 con la	
	quale un giudizio pendente in merito alla medesima questione veniva	
	ulteriormente istruito – nonostante l'intervenuta pronuncia del Giudice delle	
	Leggi – in merito alla possibilità di valutare ulteriori ipotesi di	
	incostituzionalità della disposizione di legge. Veniva conseguentemente fatta	
	istanza di sospensione del presente procedimento in attesa della definitiva	
	pronuncia della Consulta.	
	All'odierna udienza di trattazione l'INPS ha concluso in conformità	
	alla memoria di costituzione.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del	
	dispositivo in udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari di rito, può essere affrontato	
	direttamente il merito della controversia.	
	Il ricorso è infondato, stante la manifesta infondatezza delle questioni	
	di costituzionalità sollevate e della contestata violazione dei principi	
	eurounitari. Ciò anche e soprattutto alla luce del pronunciamento della Corte	
	Costituzionale n.19/2025.	
	Si evidenzia quanto segue.	
	8	

	Le doglianze esposte dai ricorrenti hanno riguardato gli effetti	
	derivanti dalla previsione contenuta nell'art.1, commi 309 e 310, Legge	
	n.197/2022.	
	Si riporta il comma 309.	
	<i>“Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti</i>	
	<i>pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della</i>	
	<i>legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:230</i>	
	<i>a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a</i>	
	<i>quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;</i>	
	<i>b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a</i>	
	<i>quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo</i>	
	<i>complessivo dei trattamenti medesimi:</i>	
	<i>1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.</i>	
	<i>Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento</i>	
	<i>minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione</i>	
	<i>automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento</i>	
	<i>di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite</i>	
	<i>maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto</i>	
	<i>trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di</i>	
	<i>rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente</i>	
	<i>numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza</i>	
	<i>del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari</i>	

	<i>o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o</i>	
	<i>inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o</i>	
	<i>inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.”</i>	
	Le limitazioni alla rivalutazione risultano confermate anche per il 2024	
	dall’art.1, comma 135, della Legge n.213/2023 n. 213.	
	Premesso che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici	
	opera in base al meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23	
	10	

	dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo	
	sviluppo), deve essere in primo luogo osservato, sulla base del costante	
	insegnamento della Corte Costituzionale, che il principio di adeguatezza	
	enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità	
	costituzionale della rivalutazione annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né	
	d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé,	
	sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 234/2020, n.250/2017 e	
	n.316/2010). L’eventuale limitazione della rivalutazione deve essere tuttavia	
	effettuata nel rispetto dei principi generali di proporzione e adeguatezza.	
	Secondo quanto emerso chiaramente dal susseguirsi dei pronunciamenti del	
	Giudice delle Leggi a seguito degli interventi del Legislatore, la	
	discrezionalità legislativa deve osservare un vincolo di ragionevolezza,	
	innestato su un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato	
	dell’art. 3, secondo comma, Cost. (sentenza n. 70 del 2015). Ne discende che	
	la pur ampia discrezionalità in materia non esclude la necessità di verificare	
	nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai	
	meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il	
	contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono (ordinanza	
	n.96/2018). Risulta evidente che la verifica presuppone una considerazione	
	differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che	
	le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione	
	inflattiva (sentenza n.234/2020).	
	Può dunque essere affermato che nel nostro ordinamento non sussiste	
	un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico,	
	sebbene la limitazione del meccanismo perequativo debba essere guidato dalla	

ragionevolezza, secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale sia con riguardo alla necessaria differenziazione dei trattamenti in ragione della loro consistenza finanziaria, sia in ragione della durata temporale della limitazione.

In coerenza con i primi pronunciamenti del Giudice Ordinario e della Corte dei conti nella *subiecta materia* (cfr. Tribunale di Milano n.2399/2023; Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, n.11/2024) - che hanno escluso la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme qui censurate – deve essere accertato che le previsioni della Legge n.197/2022 abbiano rispettato i vincoli costituzionali.

1) Come rilevato nella sentenza della Corte dei conti, Sez. Friuli

Venezia Giulia, n.11/2024 “La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di “raffreddamento”, o addirittura di blocco della perequazione susseguitesesi nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (ex plurimis Corte cost. sentenza n.316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1)”.

	2) Sulla base dell'analisi comparativa delle statuizioni del Giudice	
	delle Leggi che hanno vagliato la costituzionalità degli interventi	
	del Legislatore, in particolare nel raffronto tra la pronuncia	
	n.70/2015 – che sanzionava l'irragionevolezza di una limitazione	
	della rivalutazione a tutte le pensioni di importo superiore a tre	
	volte il minimo INPS – la n.250/2017, con la quale veniva ritenuto	
	compatibile con l'assetto costituzionale la rimodulazione effettuata	
	tramite il D.L. n.65/2015 conv. in Legge n.109/2015 e la	
	n.234/2020 che parimenti riteneva ammissibile il raffreddamento	
	rivalutativo in ragione della proporzionalità dell'intervento operato	
	dalla Legge n.145/2018, può ritenersi che anche il blocco imposto	
	dalla Legge n.197/2022 sia compatibile sia con le esigenze di	
	adeguatezza del trattamento previdenziale imposto dall'art.38,	
	comma 2, Cost. e sia al contempo funzionale all'attuazione dei	
	principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sanciti	
	dall'art. 36, primo comma, Cost.	
	3) Si evidenzia infatti che la normativa qui censurata prevede invero	
	una limitazione graduale e proporzionata della perequazione	
	automatica annuale in considerazione sia della consistenza	
	obiettiva dei trattamenti, sia della percentuale progressiva di	
	riduzione, consentendo quindi di differenziare le limitazioni in	
	base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende,	
	altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno	
	inflazionistico. Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della	
	perequazione automatica può comportare profili di	
	13	

	delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del	
	legislatore, atteso che le norme contestate non hanno la mera	
	finalità di un ripianamento puramente contabile finanziario, ma	
	hanno anche lo scopo di finalizzare tale ripianamento a contribuire	
	alla sostenibilità del sistema pensionistico in un’ottica	
	solidaristica.	
	Il prelievo sul trattamento pensionistico risulta devoluto a un circuito	
	di solidarietà interna al sistema previdenziale, va correttamente inquadrato nel	
	<i>genus</i> delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost.,	
	e si sottrae quindi al principio di universalità dell’imposizione tributaria, di	
	cui all’art. 53 Cost., potendo trovare un’autonoma giustificazione nei principi	
	solidaristici sanciti dall’art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22/2003).	
	Con riguardo all’eccepita violazione del principio di non	
	discriminazione basato sull’età (art.21 della Carta dei diritti fondamentali	
	dell’Unione Europea), deve ragionevolmente ritenersi che non sussistano	
	elementi per ritenere che l’intervento legislativo in esame abbia inciso su	
	situazioni giuridiche soggettive tramite una disparità di trattamento in	
	funzione dell’età dei soggetti interessati, atteso che la valutazione che ha	
	indotto il Legislatore al raffreddamento delle rivalutazioni pensionistiche non	
	è stata assolutamente fondata sul dato anagrafico, bensì solo ed	
	esclusivamente su quello della consistenza obiettiva dei trattamenti in corso	
	di erogazione e ha modulato, con la dovuta proporzione, l’entità del blocco	
	della rivalutazione annuale.	
	Deve ritenersi infine infondata l’asserita violazione dei principi	
	rivenibili nella disciplina di armonizzazione delle legislazioni dei paesi	
	16	

	membri dell’Unione Europea previsti nel Regolamento n.1408/1971 e	
	finalizzata ad evitare discriminazioni nel mondo del lavoro, atteso che	
	l’intervento operato dal Legislatore ha evidentemente una logica interna di	
	contenimento dei costi del sistema previdenziale in chiave solidaristica e nel	
	non intaccare drasticamente, ma come osservato sopra, tramite un articolato	
	piano di progressione l’entità sostanziale dei trattamenti, non determina forme	
	censurabili di discriminazione tra pensionati e lavoratori attivi, anche in	
	considerazione del fatto che il nostro sistema, come rilevato dalla difesa	
	dell’INPS, risulta obiettivamente sbilanciato – nella sua vigente struttura – in	
	favore dei soggetti che sono già stati collocati a riposo con sistema	
	previdenziale retributivo rispetto a coloro che sono e saranno collocati a riposo	
	col nuovo sistema contributivo entrato in vigore a partire dall’anno 1996.	
	La Corte Costituzionale, con la sentenza n.19/2025, ha	
	sostanzialmente confermato la legittimità costituzionale della normativa in	
	esame, rilevando in particolare che non sono fondate le questioni di legittimità	
	costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197	
	(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio	
	pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 1,	
	primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e	
	38, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la riduzione progressiva,	
	attuata per un periodo limitato, della percentuale di indicizzazione al crescere	
	degli importi dei trattamenti, trova la sua ragione nella maggiore resistenza	
	delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell'inflazione e non è	
	irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta	
	entità.	
	17	

	Ad avviso del Giudice Unico, la richiesta di parte ricorrente, formulata	
	con istanza del 23.6.2025, di sospendere il giudizio in attesa dell'ulteriore	
	pronuncia del Giudice delle Leggi sulla remissione di un'ulteriore questione	
	di costituzionalità da parte della Sez. Giur. Emilia Romagna della Corte dei	
	conti non merita accoglimento, atteso che le questioni relative ad una possibile	
	violazione, da parte dell'art.1, comma 309, Legge n.197/2022, dell'art.53	
	Cost., risultano sostanzialmente comprese nell'ambito giuridico che ha già	
	formato oggetto dell'originaria remissione.	
	In conclusione, devono essere ritenute non fondate le questioni di	
	costituzionalità e di ritenuta incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione	
	Europea dell'art.1, commi 309 e 310, Legge n.197/2022.	
	Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del	
	giudizio.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe,	
	Rigetta il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.	
	Il Giudice Unico	
	Gaetano Berretta	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	18	

Depositato in segreteria il 20/10/2025

Il Dirigente

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)